

missione, credo che non insista l'onorevole proponente.

**MAJORANA-CALATABIANO.** Quantunque sia chiaro che il diritto di concedere non importi sempre il cedere, e molto meno il cedere gratuitamente, pure, essendo il concetto della gratuità ritenuto ed espressamente confessato dalla Commissione, io ne prendo atto, e ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Greco-Cassia propone di sostituire all'articolo 20 i due seguenti articoli:

« I fabbricati dei conventi soppressi, quando attualmente sieno, o dal giorno in cui diverranno liberi dai religiosi, saranno assegnati ai comuni, ed alle provincie, nel di cui territorio eran site le rispettive case religiose, i quali, nel termine di un anno dal di della consegna che sarà a loro fatta, dovranno destinarli, o trasformarli, ad uso di scuole, asili infantili, ricoveri di mendicizia, ospedali, od altre opere di beneficenza, pubblica utilità, o servizio relativo all'amministrazione comunale, o provinciale.

« Scorso il termine suddetto, senza che esso fosse stato dal Governo per giuste cause prorogato, saranno definitivamente devoluti al fondo per il culto quei fabbricati che dai comuni o dalle provincie non saranno stati destinati agli usi sopra specificati.

« Tale assegnazione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio.

Da quest'assegnazione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che dalle corporazioni religiose fossero state destinate ad uso produttivo di rendita. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Greco-Cassia ha facoltà di parlare.

**GRECO-CASSIA.** Siccome ho desiderato che presto fosse venuta in discussione questa legge, imperiosamente reclamata dalla pubblica opinione, e perciò desidero anche che presto sia votata dal Parlamento ed attuata, così sarò parco nello svolgere il mio emendamento.

Io ho cercato di essere, quanto più fosse possibile, d'accordo colla Commissione, e quindi ho voluto scostarmi quanto meno fosse stato possibile dall'articolo 20 da essa proposto.

La divergenza tra me e la Commissione non è, a mio avviso, di grande importanza. La Commissione col suo articolo 20 vi propone di assegnare ai comuni e alle provincie quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa legge non si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, imponendo ai comuni ed alle provincie l'obbligo di farne domanda entro il termine di sei mesi dal di della pubblicazione anzidetta, e di giustificare il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicizia, di ospedali o di altre opere di beneficenza, e di servizio relativo all'amministrazione comunale e provinciale. Io al contrario col mio emendamento propongo di doversi, dopo la presa di possesso che farà il demanio dei fabbricati

che appartenevano alle sopresse corporazioni religiose, assegnare quei fabbricati che non si troveranno occupati per servizio dello Stato ai comuni ed alle provincie, senza che questi fossero tenuti a sottostare alla dura condizione di dover piatire presso il Governo centrale onde ottenere quell'assegnazione.

Comprendo bene che mi si potrà obbiettare che, qualora i comuni senz'alcun vincolo ottenessero l'assegnazione di quei fabbricati, potrebbe facilmente avvenire che non li destinerebbero agli usi di beneficenza e di pubblica utilità, e che potrebbero invece farli divenire stanza di topi.

Ma io ho preveduto questa giusta obiezione, e perciò nel mio emendamento ho proposto che quante volte i comuni e le provincie, nel termine di un anno dal di della consegna che sarà a loro fatta dei fabbricati, non li avranno destinati, o trasformati ad uso di scuole, asili infantili, ricoveri di mendicizia, ospedali od altre opere di beneficenza, pubblica utilità, o servizio relativo all'amministrazione comunale o provinciale, decadranno dal beneficio dell'assegnazione a loro di que' fabbricati, i quali verrebbero ad essere definitivamente devoluti in favore del fondo per il culto.

Quali saranno, o signori, i vantaggi che si otterranno adottandosi il mio emendamento?

I comuni e le provincie non saranno nella dura condizione di dovere, come sopra ho detto, piatire presso il Governo centrale, ed esporsi al caso di subire qualche ingiustizia; la quale, francamente bisogna dirlo, spesso si commette senza che il Governo lo voglia, e lo sappia.

Si avrà pure il grandissimo vantaggio, che non sarà certamente di poco momento agli occhi vostri, onorevoli colleghi, cioè quello che i deputati, i quali sentono il dovere di propugnare i legittimi interessi dei comuni, e delle provincie, avranno meno occasioni di dover salire le scale dei Ministeri, e meno motivi di dolersi per mancate promesse.

Si vedranno finalmente i comuni e le provincie trattati tutti alla medesima stregua, senza che ve ne potessero essere dei più, o dei meno favoriti.

Un mio onorevole collega osservava che un anno di tempo potrebbe in molti casi essere un termine insufficiente a potersi dai comuni e dalle provincie trasformare ad usi di pubblica utilità un fabbricato di convento soppresso. Io ho preveduto anche questo caso, e perciò nel mio emendamento propongo di potersi cedere questo termine per giuste cause prorogare.

Quando sarà dimostrato che un edificio assegnato al comune od alla provincia, non abbia potuto nel termine prescritto essere addetto ad uso di pubblica utilità, o perchè un anno di tempo non fosse stato sufficiente a compiere le opere di trasformazione, o perchè i fondi comunali, o provinciali, di un anno non fossero stati tali da poter sopperire alla spesa, in tal caso nessuna ragione potrebbe addursi per negarsi al